

Modifiche e spiegazioni concernenti l'Appendice 1 SDR

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.1.3.1.1 Tabella A	1.1.3.1.1 Tabella A - <i>Ultima riga della tabella, dopo classe 3 inserire:</i> Classe 4.3 : N° ONU 3476 - <i>Nella classe 8 sostituire "e 3028" con ", 3028 e 3477"</i>
Spiegazioni: - Nell'ADR 2009 le esenzioni della sottosezione 1.1.3.1 a) per i trasporti di merci pericolose effettuati da privati sono estese ai recipienti ricaricabili, purché si tratti di liquidi infiammabili e la quantità non superi i 60 litri per recipiente o i 240 litri per unità di trasporto. Per questa nuova esenzione concernente la quantità massima totale per unità di trasporto in Svizzera continua tuttavia ad essere determinante la limitazione della quantità secondo la tabella A. - Sono state inserite le nuove rubriche numeri ONU 3476 e ONU 3477 concernenti cartucce per pile a combustibile.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2007 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2006.	1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2009 secondo le disposizioni in vigore sino al 31 dicembre 2008.
Spiegazioni: La regolamentazione transitoria per materie e oggetti è aggiornata.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.6.3.21 I contenitori-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell'Appendice B.1b in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: 6.5.1.5, 6.5.1.6.4, 6.5.1.6.5 e 6.5.4.14.	1.6.3.21 <i>Adeguamento alla fine della disposizione: ... se soddisfano le seguenti disposizioni dell'ADR: 6.5.3, 6.5.4.4 e 6.5.4.5.</i>
Spiegazioni: Il contenuto di queste prescrizioni - già abrogate nell'ADR 2007 - era stato inglobato nelle disposizioni 6.5.3, 6.5.4.4 e 6.5.4.5. I rimandi in 1.6.3.21 SDR vanno adeguati di conseguenza.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.6.3.23 I rimorchi che portano cisterne costruite prima del 1° luglio 1992, conformi alle esigenze del rapporto della seduta EMPA-UFP del 27 ottobre 1986 ¹ , ma che non soddisfano le attuali disposizioni della sottosezione 6.8.2.2.2 ADR, possono ancora essere utilizzati fino al 31 dicembre 2008 per i trasporti nazionali.	1.6.3.23 <i>Abrogato</i>
Spiegazioni: La regolamentazione transitoria scade il 31 dicembre 2008.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
Parte 5 Procedure di spedizione Capitolo 5.4 Documentazione 5.4.3 Istruzioni scritte 5.4.3.3 Lo spediteore è responsabile del contenuto di queste istruzioni. Esse devono essere redatte in una lingua che il conducente che prende in carico le merci pericolose sia in grado di leggere e di comprendere. Le istruzioni devono inoltre essere redatte in una lingua ufficiale dei Cantoni di origine, di transito e di destinazione della spedizione.	Parte 5 <i>Abrogato</i>
Spiegazioni: Nell'ADR 2009 la responsabilità in materia di istruzioni scritte passa al trasportatore. Inoltre, per quanto concerne la lingua delle istruzioni basterà che siano redatte nell'idioma di ogni membro dell'equipaggio, e non più come in precedenza nelle lingue dei paesi d'origine, di transito e di destinazione dell'invio. Questa semplificazione e facilitazione deve valere anche per i trasporti nazionali; la sottosezione 5.4.3.3 SDR va quindi stralciata.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
6.12.1.1 Definizioni Contenitori-cisterna di cantiere: Contenitori di carburanti utilizzati nei cantieri, per un periodo di tempo limitato, per le operazioni di rifornimento delle macchine edili.	6.12.1.1 Definizioni Contenitori-cisterna di cantiere: Contenitori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato.
Spiegazioni: Limitare, per ragioni di sicurezza, l'impiego di questo tipo di contenitori al rifornimento di macchine edili su cantieri non è necessario. Constatando inoltre un bisogno di impiegare diversamente questi recipienti, alla sottosezione in 6.12.1.1 si è provveduto ad ampliare il campo d'applicazione dei contenitori-cisterna. In questo modo una loro utilizzazione sarà possibile anche in altri ambiti (ad es. silvicoltura).	

¹ Rapporto della seduta di lavoro SDR del 27 ottobre 1986 del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) e dell'Ufficio federale di polizia (UFP)

Complemento:

Capitolo 6.2**Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti a pressione, aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pile a combustibile contenenti gas infiammabili**

Un'eventuale attuazione del capitolo 6.2 in Svizzera comporterebbe un adeguamento della legge sulla circolazione stradale. Una proposta in questo senso è inclusa nel pacchetto di revisioni «Riforma delle ferrovie 2», attualmente in discussione in Parlamento. Se e in che modo attuare il capitolo 6.2 e trasmettere alle imprese private le attività di prova sarà esaminato una volta che le Camere si saranno pronunciate in merito al dossier appena citato.